

COMUNE DI CAPODRISE

PROVINCIA DI CASERTA.

<i>REP.n.</i>	<i>REPUBBLICA ITALIANA</i>
---------------	----------------------------

CONTRATTO DI APPALTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GAGLIONE" DEL COMUNE

DI CAPODRISE PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020

L'anno 2018 del mese di _____ il giorno _____, nella sede comunale, avanti a

me dott.ssa Virginia Terranova, Segretario Generale del comune intestato,

autorizzato a ricevere gli atti nei quali l'ente è parte ai sensi dell'articolo 97, comma

4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), senza l'assistenza dei testimoni per avere i signori

intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di

rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Per il Comune di Capodrise (CE) il Responsabile dell'Area Economico.Finanziaria,

giusta determina n.....del....., nato/a a domiciliato per la sua carica

presso la sede del Comune di Capodrise (CE) (P.I.) autorizzato ad

impegnare legalmente e formalmente il Comune di Capodrise (CE) per il presente

atto, ai sensi dell'articolo 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Per la Ditta/Società aggiudicataria con sede	via	P.I.	nella
--	-----	------	-------

sua qualità di legale rappresentante unico, iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di

n. iscrizione	in data	, la sig.ra	nata
---------------	---------	-------------	------

a	il	C.F.	la quale dichiara di intervenire in questo
---	----	------	--

contratto in rappresentanza della Ditta/Società aggiudicataria;

Delle identità e della piena capacità delle parti di cui sopra io Ufficiale rogante sono

personalmente certo. I comparenti chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue:

PREMESSO CHE

- con determinazione n. del del responsabile ad interim del Servizio si stabiliva di procedere all'appalto del servizio di Refezione scolastica agli alunni della scuola d'Infanzia CIG: 7204360;

- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d'Appalto con relativi allegati ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo n. 50/2016, nell'ambito di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs.n. 50/16;

- con determinazione n.deldel Responsabile ad interim dell'Area Servizi Sociali/Pubblica Istruzione si è proceduto all'affidamento del servizio a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione definitiva mediante il sito istituzionale dell'Ente e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- che con determina dirigenziale n. 89 del 30.11.2017, si approvava lo schema di contratto – Servizio di refezione scolastica, non sottoscritto per

- che il contenuto dell'offerta tecnica , così come quella economica, presentata in sede di gara dallacostituiscono obbligo contrattuale per l'appaltatore per tutte le parti di cui le stesse sono composte;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, conferma l'affidamento alla con sede in alla via n., codice fiscale/partita IVA in persona del suo legale rappresentante, l'appalto del servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola d'infanzia a partire dal01.2019 fino a Dicembre 2020, specificando che il termine finale è legato al calendario scolastico;

la Ditta..... accetta senza riserva alcuna, in persona del suo legale rappresentante, l'appalto del servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola d'infanzia che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti;

Art. 3 – Durata

Le Parti danno atto che la durata del contratto è, decorrente dal01.2019 e terminerà l'ultimo giorno di frequentazione scolastica del mese di Dicembre 2020, secondo il calendario scolastico. L'Operatore economico dichiara di essere a conoscenza che l'ente potrà recedere dal presente contratto, stipulato in assenza della informazione del Prefetto ai fini della legge cosiddetta "antimafia", come stabilito dall'articolo 92, commi 3,4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (per l'ipotesi in cui non sia ancora disponibile al momento della stipula del contratto) senza che l'Operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione naturalmente delle prestazioni già effettuate che saranno senz'altro liquidate. L'ente può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto, secondo la procedura prevista dall'art. 134 del decreto

legislativo n.163/2006.

L'Operatore economico si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché nel codice di comportamento del Comune di Capodrise consultabile nella home page del sito dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali.

Art. 4 - Garanzia

L'aggiudicatario ha provveduto in data, alla costituzione di una garanzia di euro, pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante _____

La garanzia copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata sino a quando saranno state definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto.

In caso di garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa la fideiussione bancaria/polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario nei modi previsti nel capitolato e nell'offerta prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso e dalla società cessionaria che dichiara di aver preso visione e di accettarne le condizioni

Art. 6 - Prezzo

Il corrispettivo dell'appalto del servizio viene determinato nella somma complessiva di eurotenuto conto del ribasso delofferto ed accettato, da

assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 7-- Verifica dell'attività contributiva

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non ha rilevanza ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Qualora tra la stipula del presente contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative all'appalto, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo all'appaltatore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagiorni.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'appaltatore è tenuto a provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il

Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle

relative prestazioni e a trasmettere contestualmente la dichiarazione del

subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al

cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine

l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite

dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con

proposta motivata di pagamento. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010

e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei

flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e

integrazioni;

L'appaltatore dichiara che la sig.ra _____, nata a _____ il _____ C.F. _____ è autorizzata a

riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per

effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune; gli

atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'amministrazione

aggiudicatrice.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione comunale, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate per iscritto ed inviate all'impresa a mezzo pec;

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale e/o delegato dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve

rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'amministrazione comunale, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo pec ;

Possono essere rimesse direttamente all'Amministrazione stessa, contro rilascio di ricevuta, firmata e datata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 12 - Responsabilità

Le imprese assumano ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

L'Operatore economico si obbliga a mantenere la STAZIONE APPALTANTE sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio/la fornitura oggetto del contratto.

In particolare il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso l'Operatore economico fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa. Ove venga promossa azione giudiziaria nei confronti del Comune di Capodrise l'Operatore economico si impegna a sollevarla, anche in sede processuale.

L'operatore economico sarà comunque responsabile verso il Comune di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi

ad eventuali sanzioni che il Comune dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

I rappresentanti legali delle società dichiarano che l'Operatore economico applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. E agisce, nei confronti degli stessi dipendenti nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché di quelli previsti in materia di sicurezza con particolare riferimento al decreto legislativo 29 aprile 2008 n. 81.

Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto sarà contestata all'aggiudicatario con lettera scritta ed inviata entro 5 giorni dall'inadempienza a mezzo pec, specificando la natura e l'entità delle inadempienze. L'aggiudicatario avrà un termine di 5 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il comune considererà valida la prima inosservanza delle **clausole** contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione comunale di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- 3) interruzione del servizio protratta per oltre n. 2 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo

nazionale di lavoro;

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

Art. 14 - Risoluzione per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 15 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi

di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e a mezzo pec.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- spese sostenute dall'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 16 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;

b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Art. 17 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente art. 44 è devoluta alla competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere; è comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 18 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016, l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 19 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione comunale, anche attraverso la Commissione mensa scolastica, si

riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

L'Appaltatore si impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Capodrise, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente; dichiara, altresì, di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 53 D.lgs.n. 165/01 ss.mm.ii. e dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R.n. 62/2013, nonché della ulteriore normativa vigente in materia, impegnandosi a segnalare prontamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Capodrise eventuali comportamenti difformi posti in essere dal personale dipendente dell'Amministrazione.

Art. 20 - Personale dell'appaltatore

Il personale dipendente dall'aggiudicatario, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi con scrupolo ad una condotta di massima gentilezza ed attenzione nei confronti dell'utenza. L'aggiudicatario dovrà garantire l'esecutività dei servizi previsti in contratto, sostituendo con immediatezza, ove occorre, il personale che si assenta per malattia o altro motivo.

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art.22 – Sicurezza e rischi da interferenza

Le parti dichiarano di avere sottoscritto per la sua integrale accettazione il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

Art. 23 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 24 - Oneri, stipula e registrazione

Tutte le spese del contratto e conseguenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico dell'appaltatore, nella misura dovuta, senza diritto di rivalsa nei confronti del

comune.

Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Articolo 25 – Rimborso spese per pubblicazione bando

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione del bando maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Art. 26 - Foro

Fatto salvo quanto previsto sopra, Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti è quello di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 27- Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di

contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici ed in particolare le disposizioni del capitolato d'appalto il cui contenuto le parti dichiarano di conoscere integralmente, ancorché non materialmente allegato.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del Codice di contratti (D.Lgs.n.163/2006) così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.

Art. 28- CONTROVERSIE

Tutte le controversie che avessero a sorgere tra il Comune concedente e il gestore, qualunque sia la loro natura teorica amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute all'organo giurisdizionale competente.

Art. 29- INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata
- b) dalla legge, per l'affidamento di appalti;
- c) Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
- d) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per la partecipazione alle procedure di appalto;
- e) I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali n.267/2000, salva l'eventuale

individuazione, da parte dell'Amministrazione, di specifici atti e documenti da sottrarre all'accesso per motivate e concrete esigenze di riservatezza.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rappresentante del Comune

Il Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria

Il Segretario Generale

Il presente atto è stato da me Segretario Generale Rogante redatto e ne ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e visto lo approvano e lo sottoscrivono in forma scritta mentre lo scrivente lo scrive con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Io sottoscritto, Segretario Generale, atteso che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1. Lettera f) del D. Lgs. N. 82/2005. Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, redatto da me con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo, tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero facciate per intero e n. righe della facciata, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione

Il Segretario Generale

[illegible]